

Milano, 28/01/2021

## **Segnalazione al Garante Privacy — Progetto ARGO Torino**

Onorevole Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali,

Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera (a) del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali (GDPR), l'Autorità garante per la privacy, in qualità di autorità di controllo competente, ha come compito il monitoraggio e l'applicazione del Regolamento. Inoltre, secondo l'articolo 57, paragrafo 1, lettera (h), l'Autorità ha il potere di condurre indagini nel proprio territorio sull'attuazione del Regolamento, mentre ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera (a), del Regolamento, quale autorità di controllo competente, ha la facoltà, nell'ambito dei suoi poteri investigativi, di dare istruzioni al titolare e al responsabile del trattamento di fornire ogni informazione necessaria per l'esecuzione dei suoi compiti.

Tenuto conto di quanto sopra, il Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani digitali chiede l'esercizio dei poteri investigativi dell'Autorità in relazione al Progetto ARGO approvato dalla Giunta Comunale di Torino.

Il Centro Hermes [ha ottenuto](#), grazie a diverse richieste FOIA, copia del progetto definitivo approvato dalla Giunta lo scorso 26 ottobre e [diverse versioni](#) precedenti, [la prima risalente al giugno 2018](#).

Il progetto ARGO ha l’obiettivo di integrare strumenti per il monitoraggio della mobilità e del traffico con sistemi di videosorveglianza cittadina. [Nel documento](#) del progetto definitivo si legge che il sistema sarà in grado di estrarre metadati in tempo reale dai video. Se la parola metadati può non dire molto, gli esempi indicati dalla polizia locale e dalla società 5T, incaricata di svolgere i lavori, sono invece molto chiari: “distinzione tra uomo/donna; colore di abbigliamento e scarpe; presenza di oggetti come borse, zaini, cappelli ecc.”

Con questo tipo di informazioni sarebbe possibile identificare e pedinare le persone riprese in tempo reale: un cappello, una borsa rossa o una semplice maglietta con un logo, combinati con le informazioni sul genere della persona, permettono di seguire i suoi spostamenti.

Inoltre il sistema rischia di confondere il sesso biologico con il genere, producendo classificazioni sbagliate e discriminando tutte le persone transgender o che non si identificano nel binarismo di genere. [Recenti studi](#) hanno dimostrato come anche gli algoritmi più avanzati commettano errori: donne e uomini che presentano una corrispondenza tra la propria identità di genere e il sesso biologico (cisgender) sono rispettivamente identificate correttamente il 98.3% e il 97.6% delle volte. Nel caso di fotografie che ritraggono uomini trans, lo studio ha dimostrato

che vengono erroneamente identificati come donne il 38% delle volte. Nel caso però di persone non binarie, agender, genderqueer, l'algoritmo sbaglia il 100% delle volte. Questo aspetto dovrebbe far riflettere sull'effettiva necessità del sistema di Torino di distinguere tra uomo/donna e quali conseguenze può avere.

Stando ad una risposta ottenuta alle nostre richieste FOIA, la valutazione d'impatto preventiva che deve essere prodotta dal comune per valutare i rischi per i diritti delle persone legati al sistema sarebbe [ancora in fase di ultimazione](#). Pur riconoscendo che la DPIA debba essere presentata prima dell'avvio del trattamento in oggetto, sottolineiamo come siano passati almeno due anni dalla presentazione della bozza del progetto nel giugno 2018 che è rimasto sostanzialmente invariato. Nel frattempo però il quadro giuridico si è arricchito di linee guida e provvedimenti che permettono di inquadrare meglio il Progetto ARGO.

Come ricorda l'associazione European Digital Rights (EDRi) nella sua [analisi della sorveglianza biometrica](#), l'European Data Protection Board (EDPB) ha confermato che l'identificazione non ha bisogno di rivelare il nome o l'identità ufficiale di qualcuno, ma comprende qualsiasi trattamento che permetta di distinguere una persona da altre, e può essere ugualmente invadente.

Nelle sue [linee guida sulla videosorveglianza](#), l'EDPB ribadisce che se si processano dati anche biometrici per "individuare un soggetto che rientra nell'area o che entra in un'altra area, lo scopo sarebbe quindi quello di identificare in modo univoco una persona fisica, il che significa che l'operazione rientrerebbe fin dall'inizio nell'ambito di applicazione dell'articolo 9 del GDPR."

Un sistema di videosorveglianza cittadino che analizza in tempo reale e salva i dettagli delle persone riprese fa proprio questo: permette di identificare la stessa persona in luoghi diversi. Il progetto definitivo, approvato dalla Giunta di Torino, lo chiarisce senza troppi dubbi: "a partire dalla descrizione di una persona e del suo abbigliamento se ne potranno individuare la presenza e gli spostamenti nelle varie zone della città grazie alla ricerca in real time da parte degli algoritmi di analisi."

Come ricorda il [provvedimento del Garante privacy](#) del 26 febbraio 2020 n° 9309458 sul sistema di riconoscimento facciale di Como, al momento non pare rinvenibile una idonea previsione normativa per il trattamento di quei dati che ricadono nell'articolo 9 del GDPR da parte della polizia locale in Italia.

Per questo motivo chiediamo che l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali intervenga immediatamente, valutando in maniera approfondita il progetto ARGO.

Cordiali saluti,  
Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani digitali